

Edizione di sabato 4 febbraio 2017

CASI CONTROVERSI

Confini più certi per le comunicazioni IVA

di **Comitato di redazione**

IVA

Terreni edificabili ceduti da imprenditori agricoli: resta il rebus

di **Alberto Rocchi**

AGEVOLAZIONI

Artigianato digitale: accesso ai fondi disponibili

di **Giovanna Greco**

CONTENZIOSO

Verso un vero processo tributario

di **Massimiliano Tasini**

CONTABILITÀ

Rilevazioni contabili per l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente

di **Viviana Grippo**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

CASI CONTROVERSI

Confini più certi per le comunicazioni IVA

di **Comitato di redazione**

L'anno 2017 sarà caratterizzato dall'avvio del nuovo metodo di invio periodico dei dati IVA, in sostituzione e completamento dell'invio dello “**spesometro**” vecchia maniera e di altre comunicazioni, quali quelle relative agli acquisti senza IVA da San Marino, alle operazioni con paesi *black list* (abrogato già con decorrenza 2016) e agli intra acquisti (peraltro con la problematica della dimensione ISTAT che determinerà il necessario mantenimento delle comunicazioni ai soli fini statistici per i soggetti di grandi dimensione).

Innanzitutto possiamo rammentare che non vi è alcuna premura sul versante delle **scadenze**; infatti, ferma restando la programmata periodicità trimestrale ed il connesso accorpamento dei primi due invii alla data del **25 luglio 2017**, già si registrano convergenze per ridisegnare un invio semestrale e, probabilmente, un tavolo di discussione per **riattivare la scadenza annuale**.

Questo, a quanto sembra, solo per l'invio dei dati delle fatture, mentre **dovrebbe restare la cadenza trimestrale dell'invio delle risultanze delle liquidazioni periodiche**.

Non si pensi che vi siano disegni persecutori nella rimodulazione di appuntamenti differenziati; si tratta, semplicemente, di attuare un comportamento che risulti coerente con la previsione di **gettito** che accompagnava la nuova previsione che, giocoforza, deve comportare la presenza di dati già nel corrente anno. Per il futuro, dunque, si potrà ben sperare (ma, al riguardo, sarà bene attendere l'evoluzione normativa).

Concentrandoci sul tema del **contenuto** dell'invio dei dati delle fatture, va innanzitutto detto che la disposizione normativa evoca le fatture **emesse** e le fatture di **acquisto ricevute e registrate**.

Ciò significa, almeno sul versante letterale, che il **documento attivo andrebbe trasmesso a prescindere dalla annotazione sui libri**, mentre **quello di acquisto entrerebbe nel flusso solo dopo l'acquisizione contabile**. Forse, si potrebbe tentare di operare una lettura sistematica maggiormente coerente, in modo da assegnare importanza sempre e comunque al fatto della **registrazione**.

La riflessione che precede, infatti, servirebbe per assimilare l'adempimento ad una vero e proprio “rimorchio” delle informazioni presenti in **contabilità**, così da ridurre al minimo le operazioni di assestamento, cernita e completamento dei dati (a tutto beneficio degli operatori).

Notizie interessanti sono giunte dalle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso delle manifestazioni con la stampa specializzata, tese innanzitutto ad **escludere che sussistano obblighi comunicativi presenti in passato ma slegati dal documento fattura**, quali ad esempio la comunicazione dei corrispettivi di importo superiore a 3.600 euro. **Niente fattura, niente comunicazione**; e questo risultava già abbastanza chiaro.

Inoltre, è stato anche affermato che **nessun obbligo riguarda i soggetti forfetari e minimi** che, in quanto totalmente estranei al mondo dell'imposta sul valore aggiunto, non dovranno effettuare alcuna comunicazione.

Sarebbe utile chiarire se le fatture emesse da tali soggetti, ed annotate nei libri IVA dei clienti di questi ultimi, siano da comunicare, ovvero siano da considerare **estranee** al mondo dell'IVA.

Diversamente, il principio non è stato esplicitamente esteso ai soggetti che operano in **regime 398/1991** che, peraltro, già nel vecchio spesometro (almeno secondo le FAQ dell'Agenzia) erano tenuti all'adempimento anche in relazione alle fatture di **acquisto**, nonostante su di loro non gravasse alcun obbligo di annotazione, liquidando il tributo esclusivamente sulle fatture emesse (che sembrerebbero certamente da comunicare).

A prescindere dai particolari regimi, vi sono ancora dei chiari **dubbi** per la gestione di alcune **modalità di registrazione**.

Ci riferiamo:

- alle **fatture** emesse annotate sul **libro dei corrispettivi**;
- ai **documenti riepilogativi** che raggruppano più documenti di importo inferiore a 300,00 euro.

La prima casistica interessa contribuenti che emettono (solitamente) un grande numero di fatture di importo anche modesto, trovando utilità nella compilazione del libro corrispettivi in sostituzione del libro delle fatture emesse, risultando sollevati dalla creazione di molte anagrafiche movimentate, talvolta, in modo del tutto occasionale. Qui si tratterà di comprendere se si potrà ricevere un qualche aiuto interpretativo dalle Entrate, posto che – nel caso di silenzio – **sembra doversi giungere all'obbligo di comunicazione** (con una necessità evidente di annotazione esplicita delle operazioni dal corrente 2017).

La seconda casistica (quella del documento riepilogativo) sembra porsi, purtroppo, in aperto contrasto con le finalità della norma di conoscere le operazioni in modo dettagliato; anche qui, salvo diversa bonaria interpretazione delle Entrate, **non sembrano potersi configurare spiragli di grande speranza**, con la semplice constatazione che comportamenti formalmente corretti finiscono per essere incompatibili con l'effettuazione degli adempimenti.

Pur se non siamo nell'imminenza della scadenza, riteniamo comunque utile conoscere per tempo il parere delle Entrate, al fine di poter **impostare i comportamenti contabili** nel modo

più conforme all'ottenimento delle informazioni che saranno richieste.



IVA

Terreni edificabili ceduti da imprenditori agricoli: resta il rebus

di **Alberto Rocchi**

In occasione del *question time* del 19 gennaio 2017, è stata sollevata la problematica dell'imponibilità Iva delle cessioni di **terreni, in origine agricoli**, che abbiano poi acquisito **destinazione edificatoria**, quando poste in essere da **imprenditori agricoli** ([risposta 5-10314, Commissione VI](#)). Sul punto infatti si registra un **contrasto** tra le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e le più recenti indicazioni giurisprudenziali.

I documenti di prassi ([risoluzione AdE 137/E/2002](#), [circolare AdE 18/E/2013](#)) hanno stabilito che la cessione di **terreno edificabile** effettuata dall'imprenditore agricolo, è soggetta ad Iva al ricorrere di due condizioni:

- che il terreno sia edificabile secondo la normativa vigente;
- che il terreno si stato **utilizzato** dal cedente nell'ambito della propria **attività**

La soluzione indicata, tuttavia, ha sempre sollevato molte **perplexità** anche prima di essere messa pesantemente in discussione dalla giurisprudenza. Non è stato mai del tutto chiarito, infatti, perché nella [risoluzione AdE 137/E/2002](#), i tecnici dell'Agenzia, da un lato sembrano voler considerare il carattere dell'edificabilità del terreno come non qualificante la sua natura di **"bene relativo all'impresa"**, che non perderebbe in virtù del semplice mutamento di destinazione subito per effetto della classificazione catastale; ma, dall'altro lato, quando l'analisi si sposta sul versante delle imposte dirette, la stessa risoluzione afferma che la cessione di un terreno divenuto edificabile, **esula** dal **normale esercizio** dell'impresa agricola e i relativi ricavi non possono ritenersi assorbiti nella determinazione catastale del reddito. In realtà questa conclusione, sebbene appaia **condivisibile** e **coerente** con i principi generali in materia di imposizione diretta, sembra presupporre una **estraneità** della fonte di produzione del reddito (e, quindi, del terreno) dalla sfera aziendale che è conseguenza proprio della **perdita del carattere agricolo** a seguito della nuova qualificazione edificatoria. E questo appare velatamente **contraddittorio** con i presupposti che, contrariamente, legittimerebbero l'assoggettamento a Iva della stessa operazione.

Facendo perno su questi elementi, la Cassazione, tornata recentemente ad occuparsi della materia ([Cassazione Civile Sez. VI, 5, Ordinanza n.11600 del 6 giugno 2016](#)), si pone in netto contrasto con le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, afferma la Corte che **nel momento stesso in cui il suolo assume una destinazione edificatoria**, esso **perde la qualità di "bene strumentale"**, ovvero di **"bene relativo all'impresa"**. Di conseguenza, viene a mancare il **presupposto oggettivo** per considerare l'atto di cessione imponibile Iva secondo le prescrizioni dell'[articolo 2 del D.P.R. 633/1972](#). In altri termini, la **trasformazione** del terreno in area

destinata alla edificazione e la volontà dell'imprenditore di escluderlo dalla sua organizzazione, bastano a sottrargli, in via definitiva, il carattere di strumentalità che pure originariamente aveva. Rispetto alla tesi dell'Agenzia delle Entrate, a nulla sembra valere il fatto che il terreno sia stato o meno, prima del suo passaggio a "edificabile", **utilizzato per l'esercizio dell'attività dell'imprenditore agricolo**, aspetto al quale veniva invece data molta enfasi nei documenti interpretativi ministeriali. E questo perché dietro al cambio di destinazione d'uso del terreno, si cela l'**implicita volontà** dell'imprenditore di **estrometterlo** dalla sfera imprenditoriale, in linea con la mutata valenza economica che il bene ha assunto. La firma dell'atto di cessione non è che il **sigillo finale** e segna anche il momento terminale della parabola del bene, quello in cui esso fuoriesce anche dalla sfera personale del detentore. In altri termini, anche nell'ipotesi di terreno **già coltivato**, tra il momento del cambio di destinazione d'uso e quello della vendita, c'è una fase in cui l'imprenditore, dando impulso alla propria volontà di cedere il bene, astrattamente ne sancisce l'estromissione dall'attivo dell'impresa e il "passaggio" nel proprio patrimonio personale. Alla luce di questi elementi, la conclusione cui giunge la Cassazione, non può essere che **la cessione di un terreno, dapprima agricolo poi divenuto edificabile per modifica del piano regolatore, deve considerarsi sempre fuori del campo di applicazione dell'Iva** e sottoposto a tassazione d'atto proporzionalmente.

Vale la pena di ricordare che la qualificazione di un'operazione come assorbita nell'esercizio di "*attività commerciali o agricole*", discende da un'analisi che non può non coinvolgere anche il **Diritto Comunitario**, in particolare l'[articolo 9 della Direttiva 2006/112/UE](#), secondo il quale requisito essenziale per assumere la soggettività Iva è il "**compimento di un'attività economica stabile**". Da questo punto di vista, appare quanto meno azzardato ipotizzare di far rientrare la vendita del terreno edificabile tra le attività commerciali.

Nella risposta all'interrogazione del 19 gennaio scorso, l'Agenzia delle Entrate non ritiene di doversi adeguare al nuovo orientamento giurisprudenziale in quanto esso "**non può dirsi ancora consolidato**" e **conferma** la **propria posizione** secondo cui "**un fondo, anche se classificato come edificabile, ben può essere utilizzato (o continuare ad essere utilizzato) come bene strumentale di un'impresa agricola**". Non si può che rilevare come il contrasto tra le perseveranti indicazioni di prassi e la giurisprudenza recente, crei una notevole difficoltà per i contribuenti, sia per quel che riguarda le operazioni fatte che per quelle ancora da fare. Né sembra accettabile la soluzione "ecumenica" proposta da alcuni, secondo cui quando i terreni, sebbene inseriti in zona edificabile, siano **effettivamente coltivati**, sono sempre imponibili Iva mentre l'esenzione dovrebbe scattare solo quando sia stata avviata l'attività di lottizzazione o di urbanizzazione, perché quel momento segnerebbe il passaggio del bene dalla sfera dell'impresa agricola a quella personale. In realtà, come sopra evidenziato, la giurisprudenza pone motivazioni profonde a sostegno della tesi dell'esenzione quando afferma che la cessione di un terreno edificabile, a prescindere dall'avvenuta coltivazione, **non rientra in nessun tipo di "attività economica"** così come definite dalla normativa interna e comunitaria.

Tra l'altro, contribuisce ad acuire le perplessità un passaggio della risposta all'interrogazione parlamentare in cui si invita a valutare "*gli effetti dal punto di vista dell'Iva, considerando che tale fattispecie può assumere rilevanza Iva come ipotesi di **autoconsumo esterno***". Come noto,

infatti, l'operazione di autoconsumo che potrebbe verificarsi al momento del passaggio del bene dalla sfera dell'impresa agricola a quella personale, dovrebbe nella normalità dei casi costituire **operazione non rilevante** ai fini Iva ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 5\), D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Artigianato digitale: accesso ai fondi disponibili

di **Giovanna Greco**

Con [decreto direttoriale del 16 dicembre 2016](#), il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle **domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sul bando dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale**, di cui al [decreto ministeriale del 21 giugno 2016](#), (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2016, n. 190). Le imprese interessate potranno predisporre il progetto e **presentare le domande dal 1° al 30 marzo 2017**.

Le istanze potranno essere presentate da **reti di imprese ovvero consorzi costituiti da almeno 5 imprese** e che vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura **almeno pari al 50% dei partecipanti**. Al momento della presentazione della domanda, è necessario che le imprese abbiano stipulato, anche tramite scrittura privata, un accordo di **collaborazione**.

I **programmi di investimento** proposti, localizzati sull'intero territorio nazionale, di importo tra 100.000 e 800.000 euro, sono finalizzati in dettaglio alla **creazione** e allo **sviluppo** di: centri per l'artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo; incubatori in grado di facilitare lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale; centri di fabbricazione digitale.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, i **proponenti sono tenuti a presentare, a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017**, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it**, la seguente documentazione:

- istanza di accesso alle agevolazioni, firmata digitalmente;
- copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell'accordo di collaborazione, stipulato anche mediante scrittura privata, recante gli elementi richiesti;
- relazione tecnica del programma;
- DSAN debitamente firmata digitalmente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
- copia degli accordi di collaborazione;
- eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione del programma, quali preventivi di spesa e *curricula* delle figure professionali impegnate nella organizzazione e realizzazione delle attività del programma.

Il Ministero, **entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione**, effettua le verifiche e procede alla pubblicazione sul proprio sito internet della graduatoria formata sulla base dei **punteggi**. Non sarà un *click day*: le istanze presentate saranno valutate in base ad una **graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili**. In caso di parità di punteggio tra più programmi, sarà data preferenza al programma con il minor costo presentato.

I punteggi relativi ai criteri di valutazione saranno assegnati valutando:

- **la qualità della proposta progettuale:** valutata sulla base di alcuni **indicatori** relativi alla struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma, delle **informazioni** inerenti agli assetti e ai meccanismi operativi di *governance* della collaborazione instaurata tra le imprese coinvolte nello svolgimento delle attività e dei **profili di competenza** individuati per assicurare la realizzazione del programma e l'efficace perseguimento delle finalità dello stesso;
- **la completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato:** valutate sulla base delle informazioni inerenti contenuti/finalità delle attività da svolgere e ambiti/modalità di coinvolgimento delle imprese partecipanti alla realizzazione del programma, della organicità e completezza dello stesso, della sua rispondenza alle finalità specifiche dell'intervento.

L'agevolazione è erogata dal Ministero, in **non più di quattro quote**, a fronte di titoli di spesa quietanzati, strettamente inerenti alla realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25% dell'importo dello stesso, fatta eccezione per la quota a saldo.



CONTENZIOSO

Verso un vero processo tributario

di **Massimiliano Tasini**

Dire che il processo tributario è un **vero processo** può sembrare una affermazione sorprendente.

Ma ad essere sinceri, qualche volta siamo stati un po' **delusi**; certo, in tutti i processi si potrebbe incontrare un Giudice che non ha intenzione di dare spazio alla **discussione**; che, innervosito da alcuni atteggiamenti del difensore si **infervora**; che non ha avuto il tempo necessario per **studiare** la causa come si conviene (e, aggiungo io, come merita chi esige giustizia).

Ma in passato, alcune cose sono accadute, per la verità, solo nel processo tributario: non ci piace parlarne, ma credo di interpretare il sentimento di tanti, delusi talora dallo svolgimento dei fatti, e con ciò dall'**esito** dei procedimenti.

Osservando il lavoro, fortissimo, svolto dalla Giustizia Tributaria – e, mi piace scriverlo con la maiuscola – in questi ultimi tempi, è però certo che il quadro è cambiato, e di molto. Il tecnicismo delle discussioni si avverte, e così la struttura delle **pronunce**: che, ovviamente, possono “soddisfare” ora l’una, ora l’altra parte, ma che, forse anche opinabili, sono **sostanzialmente corrette**.

È proprio di questi giorni l’esame di quattro pronunce rese da una Commissione Tributaria Provinciale che, sebbene tutte sfavorevoli al contribuente, sono **ineccepibili**, ed in quanto tali non saranno gravate di appello; ed è un tema che si pone sempre più spesso.

Una **buona Giustizia** fa bene a tutti: fa desistere contribuenti garibaldini da comportamenti antigiusdiziali, nella convinzione che sia possibile farla franca; fa bene alla pubblica Amministrazione, che se si vede colpita da severe **condanne alle spese**, al pari di quelle inflitte ai contribuenti, è certamente indotta ad una più severa riflessione sulla opportunità di procrastinare il contenzioso.

Per fare in modo che vi sia una buona Giustizia occorrono pochi **ingredienti**, semplici. È come fare il pane.

Servono **Giudici preparati**: non si può decidere su una materia, specie così complessa, se la si è studiata solo qualche decennio fa in università, se non si continua a studiarla tutte le settimane, se non si prende coscienza delle diverse correnti interpretative.

Servono Uffici dell'Amministrazione finanziaria altrettanto preparati e che, con equilibrio e senso di responsabilità, **gestiscano la cosa pubblica con estrema delicatezza**, e con la continua consapevolezza che si possono ed anzi si devono costruire "ceste" di contribuenti "buoni" che possono avere commesso qualche "marachella" e contribuenti "cattivi".

Ma servono pure **difensori** che, oltreché **corretti ed equilibrati** – e, qui, fondamentale è il lavoro fatto sul versante della **deontologia professionale** –, sappiano quello che fanno: che nel proporre ricorsi siano in condizione di affrontare materie spesso estremamente tecniche, di carattere sostanziale ma anche processuale. Che conoscano i problemi legati alla **sospensione** dei giudizi sui soci di Srl ed al **litisconsorzio** sui soci di Snc; che sappiano trattare un **diniego** frapposto ad una istanza disapplicativa; che sappiano fino a che punto il fallito possa reagire da solo a fronte della inerzia del curatore. Solo per fare qualche esempio.

Se tutti quanti lavoriamo in questa direzione, il percorso sarà sempre più semplice, un passo alla volta. E, forse, faremmo meglio a lamentarci un po' meno dei comportamenti "degli altri" ed un po' di più a riconoscere i **propri limiti**, lavorando per rimuoverli. Le Scuole di Alta Formazione servono soprattutto a questo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL
PROCESSO TRIBUTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Rilevazioni contabili per l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente

di **Viviana Grippo**

Una delle scelte operabili dalle aziende è quella di concedere ad un proprio dipendente l'**auto ad uso promiscuo**. La promiscuità è individuata dalla [C.M. 48/1998](#) ed è intesa come assegnazione del veicolo al dipendente, non necessariamente il medesimo, per la **maggior parte del periodo di imposta** ovvero 184 giorni se si fa riferimento all'anno solare (anche non consecutivi).

La normativa di riferimento in tema di reddito di impresa è la [lettera b-bis\) dell'articolo 164 del Tuir](#), secondo cui le auto in uso promiscuo scontano una deducibilità del **70%**.

Nel caso di acquisto del veicolo **in corso d'anno**, la maggior parte del periodo di imposta non coincide più con i 184 giorni ma con un termine temporale inferiore. L'Agenzia delle Entrate con la [circolare 47/E/2008](#) ha chiarito che il limite di deduzione si applica a tutte le **spese inerenti** l'autoveicolo a prescindere dall'importo tassato quale fringe *benefit* sul lavoratore.

Di contro, il dipendente subisce una **trattenuta** calcolata **forfettariamente** e pari al 30% del costo chilometrico stabilito dall'ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km ([articolo 51, comma 4, lettera a\)](#)).

Operativamente l'impresa può quindi:

- concedere al dipendente l'uso privato dell'auto ed inserire il *fringe benefit* nella **busta paga** del medesimo,
- addebitare al dipendente un **corrispettivo** per l'uso dell'auto con emissione di fattura.

In questo ultimo caso il corrispettivo per l'uso del mezzo sarà **soggetto ad Iva**; allo stesso tempo occorre specificare che le **tariffe ACI** contengono anch'esse l'imposta sul valore aggiunto che quindi all'atto del calcolo dovrà essere scorporata.

La scelta operata dall'azienda comporta, chiaramente, diverse **rilevazioni contabili**.

Per poterle esaminare occorre dapprima calcolare il **benefit** chilometrico tenendo conto di quanto già detto con riferimento all'imposta sul valore aggiunto. Si veda il seguente esempio:

- si supponga che il costo chilometrico stabilito dall'ACI per l'auto sia pari a 0,47;

- i chilometri convenzionali come già detto sono 15.000 il cui 30% è pari a 4.500;
- il *fringe benefit* sarà quindi pari a $4.500 \times 0,47$, ovvero 2.115,00;
- si supponga infine che il dipendente abbia in uso l'auto per 200 giorni, il *fringe* relativo a tale termine temporale sarà pari a 1.115,90 ($2.115,00 : 365 \times 200$).

Se l'azienda scegliesse di **emettere fattura** le rilevazioni contabili da eseguirsi saranno dapprima quelle che riguardano l'emissione della fattura:

Crediti vs dipendente per fringe benefit a Diversi 115,90

a Rimborso auto in uso promiscuo 914,67

a Erario c/lva 201,23

da notare, come già detto, che in tale fattispecie l'iva va scorporata dal valore di rimborso determinato dalle tabelle Aci.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio in due modalità, direttamente o attraverso la busta paga. Nel primo caso ci sarà un incasso cassa o banca. Se l'azienda scegliesse di iscrivere la somma in busta paga questo sarà **contabilizzato** unitamente ai salari e stipendi, la rilevazione contabile apparirebbe come segue:

Salari e Stipendi (ce) a Diversi

a Debiti vs Inps (sp)

a Erario c/ritenute (sp)

a Crediti vs dipendente per fringe benefit (sp)

a debito vs dipendenti per retribuzioni (sp)

Il *fringe benefit* per l'importo di euro 1.115,90 verrà scontato stornando il conto di SP denominato Crediti vs dipendente per *fringe benefit*.

Le scelte poste in essere dall'azienda hanno un diverso impatto anche in tema di **detrazione iva**, nel primo caso, quello di concessione dell'uso privato dell'auto con *fringe benefit*, l'auto è appunto concessa anche ad uso privato oltre che aziendale e quindi l'iva per l'acquisto e la gestione del veicolo sarà detraibile nel limite del **40%**.

Nel secondo caso l'uso privato sconta il pagamento di un corrispettivo che a sua volta è soggetto ad Iva, il corrispettivo però deve intendersi in tale circostanza relativo al solo utilizzo privato ne consegue che quindi l'iva pagata in acquisto o in merito alle spese che riguardano il veicolo è relativa al solo uso aziendale e quindi essa diverrà **detraibile per l'intero importo** (per

questo è importante che il corrispettivo sia congruo ed almeno pari, come sopra immaginato, al *benefit*).



FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: nel quarto trimestre del 2016 l'Area Euro tiene il passo con gli Stati Uniti

- **Nel quarto trimestre del 2016 l'espansione economica dell'Area Euro ha accelerato**
- **Negli Stati Uniti la longevità del ciclo economico ne sta penalizzando l'intensità**

Come già anticipato dagli indici di sorpresa economica nelle prime settimane del 2017, la pubblicazione delle stime preliminari dei valori di crescita per il 4°T 2016 conferma **l'accelerazione dell'Area Euro a fronte di una moderata decelerazione degli Stati Uniti**. La differente velocità di crociera potrebbe dipendere dalla diversa fase del ciclo economico delle due aree geografiche: l'economia statunitense è in una fase avanzata del ciclo economico, il mercato del lavoro è prossimo al pieno impiego e l'inflazione si avvia al target della Fed, che ha iniziato la propria fase di rialzo dei tassi. Nell'Area Euro la crescita è in graduale consolidamento, le misure di politica monetaria hanno ridotto i rischi di deflazione e posto le premesse per un progressivo ritorno alla stabilità monetaria. Ma **non vi è ancora un segnale di un chiaro punto di svolta nella dinamica dell'inflazione**. Secondo le stime preliminari, la crescita dell'Area Euro ha segnato una modesta accelerazione nell'ultimo trimestre del 2016: il PIL è cresciuto dello 0.5% rispetto al trimestre precedente e di un 1.8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, beneficiando al contempo di una revisione al rialzo del tasso di espansione nei mesi estivi. La recente pubblicazione del dato preliminare degli indici PMI per il mese di gennaio segnala che questa accelerazione dovrebbe continuare nei prossimi mesi. Viceversa, **il 2016 si è chiuso in frenata per l'economia statunitense**. La stima preliminare del PIL degli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2016 ha mostrato un modesto rallentamento (1.9% t/t annualizzato) rispetto al valore del terzo trimestre dell'anno (3.5% t/t annualizzato), penalizzata dal deficit commerciale. Il dettaglio delle sue componenti ha mostrato un sentiero di crescita piuttosto bilanciato e sostenuto da una sostanziale tenuta dei consumi e degli investimenti. Il dato più importante è, forse, proprio da leggersi nel dato degli **investimenti aziendali, cresciuti per il terzo trimestre consecutivo e spinti dall'aumento dei prezzi**

dell'energia e dalle promesse di una futura riforma delle imposte societarie. Questo a fronte di una spesa per consumi che si avvantaggia di un mercato del lavoro prossimo al pieno impegno e dal conseguente aumento dei salari. Il dato medio dell'intero anno colloca la crescita a 1.6%, un punto in meno rispetto all'anno precedente e che è il più debole degli ultimi cinque anni: **la politica monetaria ultra espansiva della Fed è riuscita a "diluire" la crescita in un più lungo lasso di tempo, infatti il ciclo attuale è ai massimi storici per longevità, ma ai minimi per robustezza ed intensità.** I dati dei sondaggi relativi al mese di gennaio incoraggiano a prevedere un rimbalzo della crescita nel primo trimestre 2017, in attesa che si chiarisca se la politica economica di Trump segnerà il passaggio di testimone dalla politica monetaria a quella fiscale.

